



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE CIVILE

Proc.n. 3074/2020 R.G.

Il Giudice Dott.sa Rosanna Scollo

ha emesso la seguente

SENTENZA



nella causa iscritta come in epigrafe, in materia di impugnazione di delibera assembleare, promossa

DA

[REDACTED], nata a Ragusa il [REDACTED],
elettivamente domiciliata in Modica, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione

ATTRICE

CONTRO

CONDOMINIO [REDACTED], in persona
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato a Modica, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti

CONVENUTO



IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione [REDACTED] conveniva in giudizio il Condominio [REDACTED] chiedendo accertarsi e dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 20 luglio 2020, notificata in data 27/07/2020, adottata dal Condominio citato, per le ragioni ivi rappresentate.

Si costituiva il Condominio convenuto, il quale chiedeva rigettarsi la proposta impugnazione in quanto infondata, in virtù delle argomentazioni di cui alla relativa comparsa responsiva.

In sede di note scritte relative all'udienza del giorno 27.02.2023, la parte attrice ha allegato un verbale di assemblea condominiale dell'01.02.2023, asserendo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta revoca o annullamento della delibera assembleare oggetto del giudizio de quo, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite.

Dalla lettura di tale verbale, in realtà, si desume la relazione svolta dall'Amministratore all'assemblea condominiale, riferendo l'amministratore l'impossibilità, allo stato attuale, di esecuzione dei lavori con lo sconto in fattura, usufruendo dei benefici di cui al D.L.n. 34/2020 (c.d. Superbonus), non essendo stato possibile rinvenire un soggetto cui cedere il credito, con l'impegno, tuttavia, da parte del medesimo, a riferire prontamente in assemblea, laddove in futuro fosse individuato un soggetto che acquisisca la citata cessione del credito, con conseguente sconto in fattura.

In tale verbale, infine, i condomini intervenuti hanno dato atto della relazione dell'amministratore.



Non si tratta, pertanto, a ben vedere, di un annullamento o revoca della precedente delibera assembleare, come erroneamente sostenuto dall'attrice.

La [REDACTED] tuttavia, ha chiaramente manifestato la propria intenzione di non insistere nelle proprie pretese nel presente giudizio, lasciando intendere una sopravvenuta carenza di interesse in capo alla stessa a persistere nella propria domanda, chiedendo la cessazione della materia del contendere, non configurandosi, allo stato, un interesse concreto ed attuale della medesima a conseguire la chiesta pronuncia, a fronte dell'impossibilità di esecuzione dei lavori deliberati, per le motivazioni meglio illustrate nel relativo verbale assembleare.

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta dedotta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, come rappresentato dalla medesima.

In riferimento alle spese di lite, si reputa equo compensarle tra le parti, come richiesto dalla stessa attrice, avuto riguardo al tenore delle difese espresse nei rispettivi scritti difensivi, con particolare riferimento alle dedotte difformità edilizie sussistenti nell'immobile oggetto degli interventi di manutenzione, non contestate specificamente dalla controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe

Dichiara la cessazione della materia del contendere;

compensa tra le parti le spese di lite.



Così deciso in Ragusa, il 02 agosto 2023.

Il Giudice

Dott.sa R. Scollo

